

**DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE
PER L'INDIZIONE XVII CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO 2013**

Il Consiglio Nazionale UISP, riunito a Firenze nei giorni 22 e 23 giugno 2012

Verificato

- che lo Statuto Uisp approvato dal XVI Congresso Nazionale all'art. 11 punto 1 prevede che il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione. I Congressi Regionali e Territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del bacino di competenza. Essi sono convocati ordinariamente ogni quattro anni, entro il 30 del mese di giugno.
- che, altresì, lo Statuto Uisp all'art. 28 comma 1 prevede che il prossimo Congresso Nazionale elettivo avrà luogo entro il 30 giugno 2013;

Preso atto


- che la Direzione Nazionale con atto n°06/2012 del 20/6/2012, con voto unanime, ha deliberato la proposta di INDIZIONE DEL XVII CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO e approvato le specifiche modalità di svolgimento dello stesso a tutti i livelli.

DELIBERA

1. di indire il XVII Congresso Nazionale Ordinario anno 2013 per i giorni 12, 13 e 14 aprile 2013 secondo le modalità indicate nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di nominare i Soci Donatella Draghetti, Damiano Sforzi, Natale Russo, quali componenti effettivi della Commissione Verifica Poteri Nazionale e i Soci Carla Casapulla, Pina Fiandrini, Francesco Mapelli, quali componenti supplenti della Commissione stessa.
3. che il numero dei componenti il futuro Consiglio Nazionale sia pari a 104;
4. di dare mandato alla Direzione Nazionale, di assumere decisioni in merito al luogo di svolgimento del Congresso Nazionale e, di posticipare lo svolgimento del Congresso Nazionale nel caso vi fosse la concomitanza con elezioni politiche.

La delibera è approvata all'unanimità.

La Segretaria verbalizzante
Teresa Giacobbi



Il Presidente del Consiglio
Gianni Cosu



INDIZIONE XVII CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO 2013

1 – Convocazione e tempi di svolgimento

Il XVII Congresso Nazionale Ordinario anno 2013 è indetto per i giorni 12, 13 e 14 aprile 2013.

I Congressi Territoriali devono svolgersi, a far data dal termine delle Assemblee di Lega/Area del livello Territoriale interessato, **entro l' 8/2/2013**; i Congressi Regionali devono svolgersi **entro il 10/03/2013**

Il Congresso a tutti i livelli è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio che provvede a stabilire, in conformità con l'Art. 12 – punto 1 dello statuto, il numero dei componenti il futuro Consiglio, la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento del relativo congresso (Nazionale, Regionale, Territoriale).

Il Congresso Regionale è indetto entro i 20 giorni successivi alla convocazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Territoriale è indetto entro i 20 giorni successivi alla convocazione del Congresso Regionale.

Il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale sono indetti in conformità con la delibera di indizione del Congresso Nazionale.

Tra il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale così come tra il Congresso Regionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 30 giorni per favorire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 11 punto 15 dello Statuto per la presentazione delle candidature.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea territoriale dei Soci individuali e del Congresso Territoriale, Regionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno - con particolare riferimento a eventuali proposte di modifica dello statuto -, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e inserito nel sito internet ufficiale del livello, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea per il livello Territoriale, mediante avviso pubblicato sul sito e inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli Regionali e Nazionale.

I Congressi dovranno essere convocati in prima e seconda convocazione.

2 – Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale, secondo quanto contenuto nell'allegato A1.

Il calcolo dei delegati avviene per il livello Nazionale su base regionale e a livello regionale su base territoriale.

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi del livello Regionale.

Per il congresso Nazionale il numero dei delegati è calcolato sulla base proporzionale di un delegato ogni 3.000 o frazione superiore a 1500 associati con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2011-2012 chiuso al 31/08/2012

Nella individuazione dei delegati dovrà essere favorita una rappresentanza adeguata (intendendosi come tale una percentuale non inferiore al 30%) ad esponenti di ciascun sesso.

La delibera di elezione dei delegati, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

3 – Congressi Regionali

I Congressi Regionali sono convocati dal Presidente Regionale su delibera del Consiglio Regionale (dal Commissario in caso di commissariamento) che provvede a nominare la Commissione Verifica Poteri a stabilire, il numero dei componenti il futuro Consiglio Regionale, la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento, nel rispetto delle norme di convocazione deliberate dal Consiglio Nazionale.

Partecipano al Congresso Regionale i delegati eletti dai Congressi del livello Territoriale.

Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale, sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 1500 o frazione superiore a 750 associati con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2011-2012 chiuso al 31/08/2012

I Consigli Regionali possono utilizzare al fine di definire il numero dei delegati ai rispettivi congressi le griglie riportate nell'allegato A2.

Nella individuazione dei delegati dovrà essere favorita una rappresentanza adeguata (intendendosi come tale una percentuale non inferiore al 30%) ad esponenti di ciascun sesso.

La delibera di elezione dei delegati, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

I Congressi Regionali si svolgono, al termine dei Congressi Territoriali di riferimento, **entro il 10/03/2013**

Le delibere di convocazione dei Congressi dei livelli Regionali vanno trasmesse alla UISP Nazionale (Organizzazione) entro 5 gg. dalla loro approvazione per quanto previsto dall'art. 50 punto 1 lettera "e" del Regolamento Nazionale.

4 – Congressi Territoriali

I Congressi Territoriali sono convocati dal Presidente su delibera del Consiglio Territoriale (dal Commissario in caso di commissariamento) che provvede, a nominare la Commissione Verifica Poteri, a stabilire il numero dei componenti il futuro Consiglio Territoriale, la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento, nel rispetto delle norme di convocazione deliberate dal Consiglio Nazionale.

Partecipano al Congresso Territoriale i delegati eletti dalle Assemblee dei singoli soci collettivi e dall'Assemblea dei soci individuali. I Comitati Territoriali che abbiano un numero di soci collettivi affiliati superiore a 300 possono convocare con le stesse modalità e norme dei congressi territoriali, più assemblee di soci collettivi per esprimere i delegati al Congresso Territoriale.

I Consigli Territoriali possono utilizzare al fine di definire il numero dei delegati ai rispettivi Congressi le griglie riportate nell'allegato A2.

E' obbligatoria la convocazione dell'Assemblea/e dei soci individuali (arbitri, operatori, istruttori, iscritti ai corsi, ecc.), le cui modalità di svolgimento saranno fissate al momento della convocazione del Congresso Territoriale.

I singoli soci, che hanno espresso il proprio voto all'interno delle Assemblee indette dai singoli soci collettivi, non hanno diritto al voto nelle Assemblee riservate ai soci individuali.

L'Assemblea dei soci individuali e ognuna di quelle dei soci collettivi, eleggono delegati nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Territoriale su base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 300 o frazione superiore a 150 associati con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno 2011-2012 chiuso al 31/08/2012

Ogni socio collettivo ha diritto a un delegato. I soci collettivi che hanno un numero di tesserati superiore al parametro previsto avranno diritto a un numero di delegati aggiuntivi proporzionale al numero di tesserati.

Ogni sede sportiva di socio collettivo (affiliato in altro comitato), ha diritto a delegati al Congresso Territoriale ove è ubicata la sede sportiva esclusivamente in proporzione al tesseramento.

Nella individuazione dei delegati dovrà essere favorita una rappresentanza adeguata (intendendosi come tale una percentuale non inferiore al 30%) ad esponenti di ciascun sesso.

La delibera di elezione dei delegati, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

I Congressi Territoriali si svolgono, prima del Congresso Regionale, **entro il 8/2/2013**

Le delibere di convocazione dei Congressi dei livelli Territoriali vanno trasmesse alla UISP Nazionale (Organizzazione) entro 5 gg. dalla loro approvazione per quanto previsto dall'art. 50 punto 1 lettera "e" del Regolamento Nazionale.

5 – Partecipazione ed elezione dei delegati

Partecipano e hanno diritto di voto le persone fisiche e i soci collettivi.

Ogni associato collettivo, la cui affiliazione sia stata rinnovata entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, o nuovo socio collettivo, affiliato entro la data di convocazione del Congresso Nazionale, ha diritto al voto.

Ha altresì diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci individuali ovvero nell'Assemblea del socio collettivo, il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Territoriale.

Possano essere delegati ai Congressi le persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui si svolge il Congresso. Ogni partecipante può esprimere un solo voto.

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti dai Congressi Regionali ai quali partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali.

I delegati al Congresso Territoriale sono eletti dalle Assemblee dei singoli soci collettivi e dall'Assemblea dei soci individuali.

I delegati non possono delegare altro delegato.

In caso di indisponibilità, chiaramente manifestata, a partecipare da parte di un delegato al Congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista.

Il delegato indisponibile ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Commissione Verifica Poteri. Qualora tale indisponibilità non fosse manifestata entro l'orario stabilito dal Congresso, subentra automaticamente il primo dei delegati supplenti presente che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista.

Sarà cura del Congresso, inoltre, stabilire l'orario limite entro il quale i delegati supplenti possono essere accreditati. Partecipano di diritto ai Congressi Uisp a tutti i livelli il Presidente e, se eletti, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Leghe e Aree di attività.

Per essere delegati e accreditati ai Congressi bisogna essere in possesso della Tessera in corso di validità (art.9 punto 2 Reg. Nazionale).

6 – Candidature

La candidatura alla Presidenza Nazionale deve essere formalizzata almeno venti giorni prima della data di svolgimento del Congresso Nazionale e pervenire in forma ricettizia alla Commissione Verifica Poteri, sottoscritta da almeno n. 50 firme di Consiglieri Nazionali, Presidenti di Comitato Regionale, Presidenti di Comitato Territoriale, Presidenti di Lega/Area Nazionale, in carica al momento della convocazione del Congresso Nazionale.

Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e Territoriale, devono essere formalizzate: per il livello Territoriale almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso per il livello Regionale o Nazionale almeno venti giorni prima; e pervenire per posta o per fax, in forma ricettizia, alla Commissione Verifica Poteri competente mediante la presentazione, da parte del capolista, di apposita lista formata da un numero di associati candidati pari al numero dei componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto (delegati al Congresso) non candidati nella stessa lista e contenere la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati.

Possono essere presentate più liste di candidati ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto non candidati nella stessa lista. Ciascun delegato può sottoscrivere una sola lista.

Le liste di candidati al Consiglio Nazionale possono essere presentate a far data dal termine dei Congressi Regionali.

Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati per il Consiglio, una volta chiuso il termine di presentazione delle liste, la stessa può essere aumentata, dal presentatore, di più candidati fino a un massimo del 40% in più del numero dei componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello, si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine di lista.

In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.

In caso di voto segreto ciascun elettore può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati della stessa lista non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

In caso di più liste per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale detto metodo D'Hondt.

Al termine delle votazioni gli scrutatori provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza del Congresso a proclamare gli eletti. In caso di lista unica con votazione a scrutinio segreto saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o avvicinare la quota di rappresentanza del 30% e in subordine il candidato maggiore di età.

Prima dell'elezione il candidato dichiara l'eventuale situazione d'incompatibilità prevista dall'Art 27 dello Statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

Coloro i quali intendono candidarsi alla carica di Presidente Territoriale o Regionale devono darne notizia, per il livello Territoriale almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso, per il livello Regionale almeno venti giorni prima, alla Commissione Verifica Poteri competente.

Il Presidente Territoriale, e il Presidente Regionale, è eletto dal rispettivo Consiglio.

7 - Commissione Verifica Poteri e validità

Il Consiglio all'atto di deliberare l'indizione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri denominata CVP composta di 3 membri effettivi e al massimo 3 membri supplenti scelti tra soci e non più delegabili allo stesso livello.

Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso compreso, nei Congressi Territoriali, le Assemblee dei soci individuali e dei soci collettivi e accoglie le proposte di candidature.

Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i candidati alle cariche associative degli stessi livelli.

Le decisioni assunte dalla commissione verifica poteri sono insindacabili durante lo svolgimento dei Congressi.

La commissione s'insedierà dal momento della trasmissione della convocazione dello specifico Congresso presso la sede del soggetto che ha provveduto a convocarla e, a partire da un'ora prima di quella stabilita per la prima convocazione si trasferirà presso la sede di svolgimento del Congresso.

La Commissione Verifica Poteri provvede ad attestare alla Presidenza del Congresso la validità dello stesso e l'esistenza dei relativi quorum deliberativi previsti.

I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati, a livello Territoriale il quorum costitutivo sarà pari alla metà dei delegati in prima convocazione e ad un terzo, arrotondato per eccesso, in seconda convocazione.

Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 10 giorni successivi. Nell'eventualità che un Congresso Regionale o Territoriale si svolga dopo l'Assemblea del livello superiore lo stesso non potrà eleggere i delegati al Congresso del livello superiore e sarà valido per i soli adempimenti del livello di riferimento.

8 - Svolgimento

Gli adempimenti obbligatori nei Congressi sono:

- a) nomina della presidenza del Congresso composta dal Presidente e segretario da effettuarsi tra i delegati al Congresso.
- b) indicazione orario limite per accredito delegati effettivi e indicazione orario limite per accredito delegati supplenti;
- c) nomina degli scrutatori che possono essere individuati nei componenti della commissione verifica poteri;
- d) nel caso non siano state presentate liste di candidati, l'Assemblea istituisce la Commissione elettorale con il compito di predisporre la proposta di Consiglio da presentare all'approvazione da parte del Congresso.
- e) votazioni di eventuali mozioni e/o modifiche statutarie (per il livello nazionale)
- f) elezione del Presidente (per il livello nazionale)
elezione del Consiglio Direttivo (per il livello nazionale, regionale, territoriale)
elezione del Collegio dei Revisori Contabili (per il livello nazionale e regionale)
elezione del Collegio dei Garanti (per il livello nazionale)
elezione del Collegio dei Garanti di 2° grado (per il livello nazionale)
elezione dei delegati (per il livello regionale e territoriale)

Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.

Il Congresso delibera validamente a maggioranza di voti.

Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum indicato nel precedente punto 7.

Il Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio dell'Assemblea. La Presidenza dell'Assemblea ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.

Al termine dei Congressi Regionali e Territoriali i Consiglieri eletti procederanno alla elezione del Presidente.

Il Presidente del Congresso Regionale/Territoriale è tenuto a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore nel termine di 2 giorni dalla chiusura dei lavori, e alla Uisp Nazionale (Organizzazione) entro 5 giorni dalla chiusura dei lavori i verbali del rispettivo Congresso.

Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento dei Congressi è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti, per le rispettive competenze.

I ricorsi redatti in forma scritta devono pervenire via fax al Collegio dei Garanti Competente entro 2 giorni dalla chiusura del Congresso. Dopo la decisione del Collegio dei Garanti competente che deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso, è possibile presentare ricorso in appello al Collegio Nazionale dei Garanti di 2° Grado che deve a sua volta decidere entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

9 - Elezioni

In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi che saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.

Le modalità di votazione sono indicate dal Presidente dell'Assemblea e possono essere:alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto al voto presenti al consesso, scheda segreta se richiesto dal 20% degli aventi diritto al voto presenti al consesso. In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore. Fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 6, in caso di voto segreto ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per un numero di candidati non superiore al 30% dei

rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.

Al termine delle votazioni la Presidenza provvede a proclamare gli eletti. Saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o avvicinare la quota di rappresentanza del 30% e in subordine il candidato maggiore di età.

10 - Votazioni

Indetta la votazione, per alzata di mano o per appello nominale, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni delegato può motivare la propria astensione o il proprio voto.

Una volta dichiarata aperta l'operazione di voto non è possibile riaprire la discussione.

La votazione segreta avviene secondo le regole di cui all'articolo precedente.

Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

11 - Chiusura tesseramento e trasmissione dati ufficiali

Il calcolo dei delegati per i Congressi viene effettuato con riferimento al tesseramento informatizzato dell'anno 2011-2012 chiuso al 31/08/2012.

I dati Ufficiali di tesseramento saranno trasmessi ai Comitati Regionali e Territoriali dal Responsabile Nazionale Organizzazione (in accordo con il Responsabile Nazionale Tesseramento) così come la specifica modulistica utile per lo svolgimento dei Congressi a tutti i livelli.

12 - Norme finali

Per quanto non previsto valgono le norme dello Statuto Nazionale (approvato dal XVI Congresso Nazionale) e del Regolamento Nazionale (approvato dal CN UISP 24 aprile 2010).

XVII CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO 2013

1 – DATA: dal 12 al 14 aprile 2013

2 – LUOGO: da definire

3 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI:

Effettivo Donatella Draghetti

Effettivo Damiano Sforzi

Effettivo Natale Russo

Supplente Carla Casapulla

Supplente Pina Fiandrini

Supplente Francesco Mapelli

4 – SEDE COMMISSIONE VERIFICA POTERI NAZIONALE PER PRESENTAZIONE LISTE E INVIO VERBALI

Uisp Nazionale – L.go Nino Franchellucci, 73 - 00155 Tel. 06.43984307 Fax. 06.43984321

5 – NUMERO COMPONENTI FUTURO CONSIGLIO NAZIONALE: 104

6 – RAPPORTO DELEGATI/ TESSERATI 1/3000 o frazione superiore a 1500 associati.

7 – PROGRAMMA DEI LAVORI

- Insiediamento Commissione Verifica Poteri presso sede svolgimento Congresso;
- Accredito delegati;
- Apertura lavori e nomina Presidenza e Segretario;
- Saluto invitati;
- Comunicazione Commissione Verifica Poteri;
- Nomina scrutatori;
- Indicazione orario limite accredito delegati effettivi e orario limite accredito delegati supplenti;
- Nel caso non siano state presentate liste di candidati, nomina Commissione elettorale per predisporre la proposta di Consiglio da presentare all'approvazione da parte del Congresso;
- Intervento del Presidente uscente;
- Nomina eventuali commissioni;
- Dibattito;
- votazione di eventuali mozioni/documenti/modifiche statutarie;
- elezione del Presidente;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione del Collegio dei Revisori Contabili;
- elezione del Collegio dei Garanti;
- elezione del Collegio dei Garanti di 2° grado;
- proclamazione degli eletti e termine lavori.

LO SCHEMA DI RIPARTO DELEGATI SPETTANTI AI CONGRESSI REGIONALI SARA' INVIATO A SEGUITO COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE NAZIONALE ORGANIZZAZIONE (IN ACCORDO CON IL RESPONSABILE NAZIONALE TESSERAMENTO) DEI DATI UFFICIALI DI TESSERAMENTO.

CONGRESSO REGIONALE

Al Congresso Regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Territoriali. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale su base proporzionale, secondo la griglia sotto indicata:

				MINIMO		MASSIMO	
Comitati Regionali	0 a tesserati	5000	1 delegato ogni	75 o fraz. sup.a	38 tesserati	150 o fraz. sup.a	75 tesserati
Comitati Regionali	5.001 a tesserati	10.000	1 delegato ogni	150 o fraz. sup.a	75 tesserati	300 o fraz. sup.a	150 tesserati
Comitati Regionali	10.001 a tesserati	25.000	1 delegato ogni	300 o fraz. sup.a	150 tesserati	600 o fraz. sup.a	300 tesserati
Comitati Regionali	25.001 a tesserati	50.000	1 delegato ogni	400 o fraz. sup.a	200 tesserati	800 o fraz. sup.a	400 tesserati
Comitati Regionali	50.001 a tesserati	75.000	1 delegato ogni	500 o fraz. sup.a	250 tesserati	1.000 o fraz. sup.a	500 tesserati
Comitati Regionali	75.001 a tesserati	130.000	1 delegato ogni	600 o fraz. sup.a	300 tesserati	1.200 o fraz. sup.a	600 tesserati
Comitati Regionali	130.001 tesserati e oltre		1 delegato ogni	750 o fraz. sup.a	375 tesserati	1.500 o fraz. sup.a	750 tesserati

CONGRESSO TERRITORIALE

Al Congresso Territoriale partecipano con diritto di voto i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio territoriale su base proporzionale, secondo la griglia sotto indicata:

				MINIMO		MASSIMO	
Comitati Territoriali	0 a tesserati	500	1 delegato ogni	10 o fraz. sup.a	5 tesserati	20 o fraz. sup.a	10 tesserati
Comitati Territoriali	501 a tesserati	1.000	1 delegato ogni	25 o fraz. sup.a	13 tesserati	50 o fraz. sup.a	25 tesserati
Comitati Territoriali	1.001 a tesserati	2.500	1 delegato ogni	50 o fraz. sup.a	25 tesserati	100 o fraz. sup.a	50 tesserati
Comitati Territoriali	2.501 a tesserati	5.000	1 delegato ogni	100 o fraz. sup.a	50 tesserati	200 o fraz. sup.a	100 tesserati
Comitati Territoriali	5.001 a tesserati	10.000	1 delegato ogni	125 o fraz. sup.a	63 tesserati	250 o fraz. sup.a	125 tesserati
Comitati Territoriali	10.001 a tesserati e oltre		1 delegato ogni	150 o fraz. sup.a	75 tesserati	300 o fraz. sup.a	150 tesserati